



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

IV SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - SERVIZI INFORMATICI

Determinazione Dirigenziale n. 177 del 30/12/2017

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE CONVEZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO N. 6 APPARATI MULTIFUNZIONE PER VARI UFFICI COMUNALI.

IL RESPONSABILE DI AREA

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 1 del 5/01/2017 con il quale alla scrivente sono state attribuite le funzioni dirigenziali ex art. 107 e 109 del D.Lgs. N. 267/2000 connesse alle competenze di responsabile dell'area Amministrativa con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;

CONSIDERATO che con Delibera di Giunta Municipale n. 264 del 30/12/2017 (Pren. Imp. 8/18 – 2/19) sono state assegnate le somme necessarie per il noleggio delle apparecchiature stampanti multifunzione da destinare agli uffici comunali.

VERIFICATO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto d'interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente o dalla Legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento in oggetto;

RITENUTO necessario aderire alla convenzione CONSIP *per il noleggio di apparecchiature multifunzione* per un importo annuo di € 5.911,63 IVA inclusa;

RILEVATO che, al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, il Sig. Cacopardo Giuseppe, dipendente assegnato all'Area amministrativa con la determina sindacale succitata.

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTI:

a) il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare:

1. l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
2. l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
3. gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
4. l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

b) l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

c) il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:

- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;

RILEVATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016, e che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono

procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

RICHIAMATE, in virtù dell'art 37, comma 1 le seguenti disposizioni in materia di contenimento della spesa in tema di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22 comma 8 della legge 114/2014, dell'art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015 e dall'art. 1, comma 1 della legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010;
- l'art. 23 ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, secondo cui è fatto salvo quanto previsto *“dall'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”*

DATO ATTO per quanto sopra esposto che i Comuni pur potendo procedere autonomamente agli appalti di importo inferiore a 40.000 euro debbono comunque rispettare tutta la normativa in materia di acquisti elettronici che pone l'obbligo di ricorso al MEPA, oppure gli obblighi di approvvigionamento tramite le convenzioni CONSIP nei casi previsti dalla legge (articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, Dpcm 24.12.2015) fermo restando che in termini generali, i comuni e gli altri enti locali (“restanti amministrazioni” di cui al comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite

VERIFICATO che alla data della presente determinazione tra le convenzioni della Consip S.p.A., è attiva la “Convenzione *per il noleggio di apparecchiature multifunzione*” stipulata ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i. e dell'art. 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 lotto 1 dalla **Consip S.p.A.** e la **Sharp Electronics Italia S.p.A.**, con sede legale in Milano, Via Lampedusa 13 C.F. 09275090158, tramite la quale è possibile effettuare il noleggio per **36 mesi** di n. 6 apparecchiature multifunzioni;

DATO ATTO che è stato acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC, il seguente codice identificativo della gara (CIG): **ZDA2188EB3**

VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);

RILEVATO che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi del vigente regolamento per la disciplina dei controlli interni;

DETERMINA

1. di aderire alla Convenzione Consip *per il noleggio di apparecchiature multifunzione* stipulata ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i. e dell'art. 58, Legge 23

dicembre 2000 n. 388 lotto 1 dalla **Consip S.p.A.** e la **Sharp Electronics Italia S.p.A.**, con sede legale in Milano, Via Lampedusa 13 C.F. 09275090158 per il noleggio di n. 6 apparecchiature multifunzione che prevede una **durata minima di 36** mesi e per un **importo annuo di € 5.911,63 IVA inclusa**;

2. di impegnare la somma di € 5.911,63 IVA inclusa per l'anno 2018 e di € 5.911,63 IVA inclusa per l'anno 2019;
3. di dare atto che la spesa totale prevista pari ad € 11.823,26 Iva compresa trova copertura alla Missione 11 programma 1101 Macroaggregato 1.3 del Bilancio 2017/2019;
4. **di provvedere, con successiva determina dirigenziale, ad approvazione del bilancio 2018 e pluriennale 2018/2020 all'impegno delle somme per l'anno 2020 relative all'ultimo anno di noleggio;**
5. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
6. di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 che la presente determinazione sarà pubblicata a cura del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CARRUBBA ROSSANA)
con firma digitale**